



UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

SEGNATURA

0004678 – 31/12/2021

– CM_C935 – CM_C935 – P

IL PRESIDENTE

RENDE NOTO

OGGETTO: L.R. n. 5/2013 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del Patrimonio tartufigeno” – Art. 13 (Tassa di concessione regionale)

AVVISO DI PAGAMENTO RINNOVO ANNO 2022

Si ricorda che **ENTRO il 31 GENNAIO 2022, da parte di coloro che intendono esercitare il diritto di cerca e raccolta dei tartufi nell’anno 2022, DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA TASSA di concessione regionale, pari a € 92.96, valido sino al 31/12/2022, DIRETTAMENTE ALLA REGIONE MARCHE, utilizzando obbligatoriamente il portale Mpay (Marche Payment):**

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-ePesca/Tartufi#Tributi>

La ricevuta di pagamento deve essere conservata, unitamente al tesserino di autorizzazione, ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti, i raccoglitori che, consorziati ai sensi dell’art. 4 della Legge n.752/1985, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio e i soggetti di cui all’art. 11 L.R. n.5/2013 per cerca o raccolta di tartufo a fini scientifici e di studio (art. 13, c. 3 L.R. 5/2013).

La tassa annuale non è dovuta se l’attività di ricerca e raccolta non viene esercitata nell’anno di riferimento.

Si ricorda, però, che se l’attività viene esercitata, nel caso di insufficiente, omesso o ritardato pagamento della tassa alla prescritta scadenza, il **TRASGRESSORE, oltre al pagamento della tassa evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, E’ SOGGETTO alla sanzione amministrativa pari al 30% della tassa medesima (art. 2, c. 3 L.R. n. 18/95 e s.m.i.).**

La sanzione di cui sopra è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, nei casi previsti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e s.m.i. (art. 2, c. 4 L.R. n. 18/95 e s.m.i.). A tal proposito si precisa che il versamento della sanzione ridotta **DEVE ESSERE CONTESTUALE** a quello della tassa e degli interessi legali: TASSA+SANZIONE+INTERESSI (c. 2 art.13 del D.Lgs.n.472/1997 e ss.mm.ii.) come da tabella che segue:

Importo Tassa	Giorni di ritardo	% sanzione	Interessi Legali	Totale da pagare
€ 92,96	dal 1 al 14 febbraio 2022 per i giorni di ritardo	0,10 %	0,01 %	calcolato per i giorni di ritardo
€ 92,96	dal 15° al 30° giorno dalla scadenza 2022 (dal 15/02 al 02/03)	1,50 %	0,01 %	€ 94,36
€ 92,96	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza 2022 (dal 03/03 al 02/06)	1,67 %	0,01 %	€ 94,52
€ 92,96	dal 91° giorno al 31/12/2022 (dal 03/06)	3,75 %	0,01 %	€ 96,46

Per la regolarizzazione del ritardato pagamento del tributo, onde evitare di incorrere in errori, si suggerisce di contattare gli uffici dell'Unione Montana (0734/782079 o 0734/782019) o di consultare il sito web della Regione Marche www.agri.marche.it (sezione Tartufi > Tributi per l'importo della tassa in caso di pagamento oltre il 31 gennaio);

Si prega, infine, di comunicare ogni variazione relativa ai dati anagrafici al fine di permettere i conseguenti aggiornamenti.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Fabrizio Vergari

